

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

SULL'ACCRESCIMENTO NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

di Paolo De Martinis



GIUFFRÈ EDITORE

118 SULL'ACCRESIMENTO NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME

di Paolo De Martinis

Dopo aver analizzato le opinioni contrarie all'accrescimento nella successione legittima, l'Autore ne evidenzia la loro incongruità, rinvenendo nell'art. 522 c.c. una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui agli artt. 674 ss. c.c., da cui egli desume l'esistenza del principio della non modificabilità delle ipotesi di concorso nella successione.

After analysing the contrasting opinions on accretion in statutory succession, the Author highlights their discrepancy by referring, in art. 522 of the Italian Civil Code, to a case in point that is unrelated to that cited in art. 674 ff of the Civil Code, from which he deduces the existence of the principle of the unalterability of concurrent claims.

Sommario 1. L'art. 522 c.c.: genericità e ambiguità del dettato. — 2. Le opinioni contrarie all'accrescimento nelle successioni *ab intestato*. Critica. — 3. Principio della non modificabilità delle ipotesi di concorso nella successione legittima.

1. L'ART. 522 C.C.: GENERICITÀ E AMBIGUITÀ DEL DETTATO

Problema dibattuto in dottrina è se operi o meno l'accrescimento anche nelle successioni legittime ⁽¹⁾.

La questione trae origine dalla difficile interpretazione dell'art. 522 c.c., per il quale « nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo

⁽¹⁾ Per un'analisi dei vari orientamenti dottrinali cfr. CEVASCO-GIOVENZANA, *Accrescimento nelle successioni legittime ed attribuzione ai chiamati della quota del rinunciante*, in *Notariato*, 2013, 328 ss.

Sull'accrescimento in generale, v. PATTI, *L'accrescimento*, in *Trattato dir. succ. e donaz.*, diretto da Bonilini, I, Milano, 2009, 1125 ss.

Ancora attuali sull'argomento, sebbene risalenti nel tempo, sono i contributi di SCOGNAMIGLIO, *Il diritto d'accrescimento nella successione a causa di morte*, Milano, 1953, 43 ss., spec. 79, 81, 87 e 90; e ID., *Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi*, Milano, 1951, 30 ss, in cui l'a. qualifica il diritto di accrescimento come « diritto al diritto ».

Secondo la prospettiva di CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte*, I. *Parte generale*, II, *Le specie. I soggetti*, Napoli, 1977, 102 ss., raffigurato il diritto di accettare l'eredità come diritto al diritto, « non vi è posto per una situazione subiettiva, provvisoria e strumentale, qual è quella propria del diritto al diritto, né ci sembra facile immaginare due diritti al diritto, di cui l'uno sarebbe legato e subordinato all'altro e sottoposto al verificarsi di una condizione (non volersi, ovvero non potersi accettare la eredità da parte di un altro chiamato), l'uno sarebbe diritto al diritto alla quota propria, l'altro sarebbe condizionato diritto al diritto alla quota altrui » (*op. cit.*, 104); diversamente, si dovrebbe ritenere che per lo stesso soggetto vi siano due vocazioni, una immediata e l'altra condizionale o eventuale, con la necessità che, verificatasi la condizione, il chiamato dovrebbe nuovamente accettare l'eredità, sia pure limitatamente alla quota devolutagli per accrescimento.

Per l'impostazione secondo cui l'accrescimento è un « diritto di non decrescimento », cfr.: GAZZARA, *Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento*, Milano, 1956, 94 e 97, e 115 ss.; ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, 57 ss.; e, per la dottrina più recente, CRISCUOLI, *Il testamento*, Padova, 1991, 348 ss. Secondo tale ricostruzione, l'espansione del diritto sarebbe un effetto automatico e non richiederebbe un nuovo acquisto.

comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse» ⁽²⁾.

In particolare, ci si è chiesti, se coloro «che avrebbero concorso col rinunziante», siano i chiamati nella stessa quota, in quanto appartenenti ad una determinata categoria di successibili, o i coeredi generalmente intesi.

Il suddetto quesito rinvia a sua volta alla problematica della esistenza o meno di «quote collettive» ed «individuali» nella successione legittima ⁽³⁾.

Se, ad esempio, il *de cuius* lascia quali successibili *ex lege*, oltre al coniuge, due figli, ed uno di essi rinuncia all'eredità: la quota del figlio rinunziante andrà a beneficio dell'altro figlio del defunto — operando l'accrescimento a favore dei chiamati appartenenti alla stessa categoria di successibili —; dell'altro figlio e del coniuge in parti uguali — per accrescimento in favore di tutti i chiamati e, dunque, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una determinata categoria —; o verrà distribuita in forza del disposto dell'art. 581 c.c., come se il rinunziante non fosse stato mai chiamato?

Ambigua è anche l'ultima parte della norma, laddove si specifica che *se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse*. Non è chiaro cosa si intenda con l'espressione «quando il rinunziante è solo». Se si debba cioè interpretare quando è l'unico chiamato nella sua quota, cioè l'unico appartenente ad una certa categoria di successibili oppure è solo, nel senso che è l'unico chiamato alla successione? ⁽⁴⁾.

In altri termini, l'art. 522 c.c. sancisce che il concorso con eventuali altri successibili *ex lege* è escluso *ab initio*, o può ricorrere nel caso in cui venga meno, sempre per rinuncia ⁽⁵⁾, una determinata categoria di successibili?

Si pensi al caso in cui il *de cuius* lasci quali chiamati *ex lege* il coniuge ed un figlio, in presenza di ascendenti e/o fratelli del defunto. Nell'ipotesi di rinuncia del figlio, l'eredità, ai sensi dell'articolo 582 c.c., dovrebbe devolversi per 1/3 al coniuge e per 2/3 agli ascendenti e/o fratelli.

Più di recente, per l'opinione secondo cui l'accrescimento è un meccanismo legale di individuazione dei successori e delle quote, il cui fondamento è da rinvenire esclusivamente nella legge, cfr. DI GIANDOMENICO, *Fondamento, applicazione e limiti del diritto di accrescimento*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 261 ss., spec. 264 e 268.

In un'analoga prospettiva, MASI, *Del diritto di Accrescimento. Artt. 674-678*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2005, 8, che considera l'accrescimento un meccanismo legale per l'attribuzione di una quota vacante dell'eredità.

⁽²⁾ Per il precedente storico della norma e la sua formazione, v. SIPIONE, *Considerazioni sull'accrescimento nella successione legittima*, in *Riv. not.*, 1996, 831 ss.

⁽³⁾ Non è vero accrescimento l'acquisto del trasmissario che, diversamente dagli altri chiamati in concorso con lui, accetta l'eredità trasmessagli dal *de cuius*, nel caso in cui il trasmittente sia deceduto prima di aver dichiarato di accettare o rinunciare all'eredità devolutagli in concorso con altri chiamati. In tale fattispecie — per la quale si rinvia a GENGHINI-CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, II, Padova, 2012, 1240 —, l'«espansione» dell'acquisto del trasmissario è la conseguenza diretta di quanto disposto dall'art. 479, comma 2, c.c., secondo cui, in caso di più eredi del trasmittente, «[s]e questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato».

⁽⁴⁾ DE ROSA-METALLO, *La devoluzione dell'eredità nella successione ab intestato: la rinuncia di uno dei chiamati. Questioni vecchie e nuove a proposito dell'art. 522 del codice civile*, Studio Civilistico n. 148-2012/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Notariato del 14 giugno 2012.

⁽⁵⁾ Per l'impostazione, peraltro minoritaria, secondo cui l'accrescimento nella successione intestata opererebbe, come nella successione testamentaria, anche nei casi in cui il chiamato non possa accettare l'eredità, cfr. NAPOLI, *Commento agli artt. 674-678 c.c.*, in *Comm. c.c.*, diretto da Cendon, II, Torino, 1991, 301; e, per la dottrina meno recente, COVIELLO, *Diritto successorio*, Bari, 1962, 286; e CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. I. Parte generale, 2. Le specie. I soggetti*, Napoli, 1977, 99.

Qualora, invece, si ritenga che anche nelle successioni *ab intestato* operi il meccanismo dell'accrescimento, l'eredità si devolverà ai successori di grado ulteriore solo nel caso in cui cada la delazione per tutti i componenti del grado precedente. Nell'esempio fatto, allora, la quota vacante andrebbe a beneficio del solo coniuge superstite.

2. LE OPINIONI CONTRARIE ALL'ACCRESCIMENTO NELLE SUCCESSIONI AB INTESTATO. CRITICA

Secondo una prima impostazione, nelle successioni legittime non vi sarebbe accrescimento, almeno in senso tecnico, in quanto, in caso di rinuncia di uno dei chiamati, opererebbero altre norme in grado di disciplinare il fenomeno successorio ⁽⁶⁾.

Le diverse motivazioni addotte a sostegno della tesi contraria all'accrescimento, tuttavia, non possono essere condivise per le ragioni di seguito esposte.

Si è osservato, innanzitutto, che nella successione intestata non si rinverrebbe il fondamento dell'accrescimento disciplinato in materia testamentaria, fondamento che risiederebbe nella presunta volontà del testatore di attribuire ai coeredi la quota rimasta vacante.

In realtà, «gli effetti dell'accrescimento non dipendono (...) dalla volontà del testatore poiché derivano direttamente dalla legge»; il testatore può soltanto «escludere gli effetti dell'accrescimento, ma se non risulta una volontà diretta a tale scopo, si applica la regolamentazione legale ogni qual volta ricorrano i presupposti previsti nell'art. 674 cod. civ.» ⁽⁷⁾.

Si è, poi, rilevato come nella successione legittima non si riscontri una vocazione solidale ⁽⁸⁾, presupposto tipico dell'accrescimento testamentario, verificandosi l'espansione della quota degli altri chiamati anche quando la designazione è in quote disuguali.

⁽⁶⁾ GAZZARA, *Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento*, cit., 200 ss.; Id., voce *Accrescimento* (*dir. civ.*), in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 329, secondo cui «[n]ella successione legittima non si riscontra una vocazione solidale a favore di un gruppo di persone, ma è la legge che si limita a designare i successori del *de cuius*, determinando, con una serie di norme alternativamente applicabili, le vicende del fenomeno successorio, a seconda dell'insorgenza (o meno) di un concorso tra una pluralità di aventi diritto di pari grado. Sicché, della mancanza di un coerede, gli altri non si avvantaggiano in forza di un'originaria vocazione all'intero, bensì in forza di una specifica disposizione di legge che, prevedendo l'ipotesi, ne determina la precisa disciplina».

Per l'autore, «nella successione legittima, tante sono le vocazioni quanti sono i chiamati, e tante le istituzioni quante sono le quote che ciascuno consegue. Invece, nella successione testamentaria, allorché si fa luogo all'accrescimento, la vocazione è unica, quantunque più i chiamati, e la istituzione è unica, perché ciascuno, quale istituito nell'intero, è pure istituito nella quota dell'altro. Questi rilievi sono sufficienti per fare escludere che, in materia di successione legittima, si possa parlare di accrescimento».

⁽⁷⁾ PATI, *L'accrescimento*, cit., 1132; Id., *Volontà del testatore ed effetti ex lege nella disciplina dell'accrescimento*, in *Scritti in onore di G. Auletta*, III, Milano, 1988, 631; e in questa *Rivista*, 1984, 630 ss.

⁽⁸⁾ Così, per la dottrina meno recente, RICCI, *Corso di diritto civile*, III, Torino, 1878, 506, secondo cui nelle successioni *ab intestato* ciascuno è chiamato sempre in una quota virile.

Contra SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, cit., 284, per il quale — sebbene è da escludere che si possa parlare di accrescimento in senso tecnico nella delazione *ex lege* —, a coloro che negano che possa ricorrere l'accrescimento nelle successioni legittime per la mancanza di una vocazione solidale, «deve ribattersi che la stessa situazione della chiamata congiuntiva per testamento di più eredi si riproduce in pieno, quanto meno nella successione per legge di più eredi della stessa categoria e grado; e la ripartizione in quote si opera certo, ma per effetto del concorso, come già si è potuto stabilire anche riguardo alla vocazione testamentaria». Secondo l'autore, le ragioni dell'inammissibilità dell'accrescimento nell'ambito delle successioni legittime «si rifanno (...) ad una specie di pregiudizio della dottrina (...). Pregiudizio, si dice nel senso che una siffatta presa di posizione viene piuttosto enunciata che non dimostrata per vera» (*op. cit.*, 283).

Ritengono che ricorra una vocazione solidale anche nelle successioni legittime: ROBBE, *Accrescimento* (*dir. civ.*), in *Noviss. dig. it.*, I, 1, Torino, 1957, 162, per il quale presupposti essenziali dell'accrescimento sono la pluralità dei

In contrario, secondo una diversa prospettiva, solidarietà vi sarebbe anche nella successione legittima, precisandosi che si parla « di legame o congiunzione, con conseguente interdipendenza delle vocazioni ovvero di vocazioni solidali, o, come altri preferisce, di vocazione solidale, quando più soggetti sono chiamati *simultaneamente* e con *influenza reciproca* delle rispettive situazioni giuridiche »⁽⁹⁾; nel senso, dunque, di « *reciprocità* ».

Secondo questa impostazione, dunque, l'accrescimento si avrebbe anche in presenza di quote diseguali, in quanto i chiamati appartengono a diverse categorie di soggetti cui l'eredità è *pro quota* delata *ex lege*.

La locuzione « accrescimento » — si è ancora rilevato, per giustificare la non ammissibilità della figura in sede di successione intestata —, non sarebbe stata adoperata dal legislatore in senso proprio, in quanto termine utilizzato senza alcun riferimento all'istituto disciplinato in ambito testamentario, bensì nel senso di « incremento » della quota dei coeredi che abbiano accettato l'eredità. In altri termini, l'« accrescimento » di cui parla l'art. 522 non è un effetto immediato della rinuncia, cioè un criterio autonomo di collocazione della quota vacante (accrescimento in senso tecnico), bensì un effetto mediato dell'applicazione delle regole normali della successione legittima e collegato a una fattispecie diversa di concorso che viene a concretarsi in seguito alla rinuncia »⁽¹⁰⁾.

Questa opinione non tiene conto del fatto che tra mero « incremento » ed « accrescimento » vi è differenza: il primo è la conseguenza dell'applicazione di regole previste dalla legge nell'ipotesi in cui il rinunziante non fosse mai stato chiamato all'eredità; il secondo è l'espansione della quota degli altri delati per effetto della rinuncia di un chiamato in concorso con i primi.

Se una persona lascia morendo il coniuge e tre figli, l'eredità si devolverà per 9/27 al coniuge e per 6/27 a ciascuno dei figli. Ma se un figlio rinuncia all'eredità, in caso di semplice incremento, troverebbe applicazione l'art. 581 c.c., e quindi l'eredità andrebbe devoluta al coniuge e ai due figli per 9/27 ciascuno. In sostanza, dell'incremento beneficerebbero solo i due figli. Avendosi, invece, accrescimento, la quota di 6/27 del figlio rinunziante si accrescerebbe in parti uguali al coniuge, che avrebbe la quota di 11/27 (9/27 + 2/27) e ai due figli, cui spetterebbe la quota di 8/27 (6/27 + 2/27) ciascuno.

È vero anche che in alcuni casi i risultati ai quali si giungerebbe potrebbero essere gli

soggetti e l'unitarietà dell'oggetto; l'autore ritiene che quest'ultimo presupposto debba essere correttamente inteso, e cioè « non nel senso di solidarietà, totalità o comunione », « ma invece in quello ristretto di unità, cioè: la medesima eredità o quota, il medesimo oggetto legato o donato »; DI GIANDOMENICO, *op. cit.*, 268 s., secondo cui « [n]ella successione legittima la congiunzione della vocazione è da ritrovare nell'inserimento di una certa persona in una delle "categorie di successibili" di cui agli artt. 565 ss. ».

⁽⁹⁾ CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. I. Parte generale*, 2, cit., 96 e 98. Secondo l'a., dell'accrescimento può aversi una sola configurazione: « il diritto all'eredità — diritto al diritto — per effetto delle vocazioni congiunte ed interdipendenti, nonché simultanee, si estende (*ope legis*) automaticamente alla quota per cui cessa altra vocazione; si ha, cioè, una facoltà, in più, inerente al diritto nei casi in cui la legge ammette, che si realizzi, per la via dell'accrescimento, l'influenza reciproca delle vocazioni » (*op. cit.*, p. 105).

⁽¹⁰⁾ MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, V ed., in *Trattato dir. civ. e com.*, già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, XLIII, 1, Milano, 1993, 103. Nello stesso senso, v., anche, BALDISSARA, *Accrescimento nella successione legittima e nella successione dei legittimari*, in *Vita not.*, 2007, 939 ss.; FERRERO, *La rinuncia all'eredità*, in *Trattato breve succ. e don.*, diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, I, II ed., Padova, 2010, 398 ss.; e, per la dottrina meno recente, SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, cit., 298.

stessi ⁽¹¹⁾, ma ciò non autorizza a confondere due fenomeni tra loro diversi: l'« incremento » e l'« accrescimento ».

Nella prospettiva qui criticata, invece, secondo cui « una volta ammesso, da un lato, che anche nella successione legittima la rinuncia di uno dei chiamati crea una vacanza di quota, dall'altro che la collocazione della quota vacante non può prescindere dai criteri di riparto fissati dalle regole normali della successione », ne consegue, evidentemente, che « la questione sull'ammissibilità dell'accrescimento nella successione legittima perde importanza pratica » ⁽¹²⁾.

Come si è rilevato, però, delazione per accrescimento e « vocazione » in base alle regole « normali » ⁽¹³⁾ della successione non sono fenomeni giuridici equivalenti, ma meccanismi di designazione dei successibili diversi tra loro, che comportano effetti e conseguenze in molti casi differenti.

Si pensi, ancora, al caso prima prospettato del coniuge e dei tre figli. Se il coniuge accetta l'eredità ed un figlio rinuncia, quest'ultimo potrebbe revocare la rinuncia? ⁽¹⁴⁾ Se l'eredità si devolve ancora in forza dell'art. 581 c.c., per la teoria dell'incremento, la revoca, intesa come accettazione tardiva da parte del rinunziante, sarà ancora possibile. Se, invece, opera, come a noi sembra, l'accrescimento anche in favore del coniuge, la revoca della rinuncia non sarà ammissibile, essendo stata la sua quota — sia pure momentaneamente *pro parte* — già acquistata da altro dei chiamati (il coniuge) ⁽¹⁵⁾.

Né in contrario può obiettarsi che anche per l'impostazione che ritiene ammissibile l'accrescimento nella successione *ab intestato*, la revoca sarebbe ammissibile, poiché operando l'istituto solo in favore dei chiamati nell'ambito della stessa categoria, l'accettazione del coniuge sarebbe ai nostri fini irrilevante ⁽¹⁶⁾.

Da nessuna norma esistente può evincersi questa sorta di « premio » per la categoria.

L'art. 522 c.c. prescrive che « nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si

⁽¹¹⁾ Per tornare all'esempio fatto, si pensi al caso del *de cuius* che lasci il coniuge e due figli, anziché tre. L'eredità andrà *ex lege* per 2/6 al coniuge e per 2/6 a ciascuno dei figli. Rinuncia all'eredità un figlio. In questo caso, sia che si ragioni in termini di incremento, e quindi di applicazione *ab initio* dell'art. 581 c.c., sia che si utilizzi l'accrescimento, con le peculiarità dell'istituto nell'ambito della successione intestata, il risultato sarà identico, in quanto al coniuge e al figlio spetterà sempre la quota di 3/6.

⁽¹²⁾ MENGONI, *op. loc. ultt. citt.*

⁽¹³⁾ Viene, a questo punto, da chiedersi quali siano le regole *normali* nell'ambito successorio e come si differenzierebbero — in base, cioè, a quali parametri — da quelle *anormali*. Questione che non sembra meritare considerazione da parte della dottrina che, forse sbrigativamente, ritiene inammissibile l'accrescimento nelle successioni legittime solo perché non conforme al modello « normale » previsto in ambito di successione testamentaria.

⁽¹⁴⁾ Naturalmente, sempre che il diritto del rinunziante non si sia prescritto (art. 525 c.c.).

⁽¹⁵⁾ In tal senso, Trib. Roma, Sez. VIII, decisa il 10 gennaio 2011, inedita, in BARBA, *Revoca della rinuncia all'eredità e diritto di accrescimento*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 810, nota 1, con la seguente massima anticipata dall'a.: « Se vi sono più chiamati in concorso con il rinunziante con diritto di accrescimento, i quali abbiano già accettato l'eredità, non sarà più possibile, per il rinunziante, di accettare l'eredità. La sua quota, infatti, si sarà automaticamente accresciuta a quella dei coeredi senza bisogno di ulteriore accettazione da parte di questi ultimi. In conseguenza, perché si abbia perdita del diritto di accettare da parte del rinunziante è sufficiente che anche uno solo dei chiamati congiuntamente con lui abbia già acquistato la propria quota, che si intende *ab origine* determinata indirettamente in funzione del concorso tra i chiamati *ex art. 522 c.c.* ».

⁽¹⁶⁾ Così BARBA, *Revoca della rinuncia all'eredità e diritto di accrescimento*, cit., 823, secondo cui « sostenere che l'accrescimento debba operare a indistinto beneficio di tutti coloro che concorrono, senza differenziare il modo col quale costoro concorrano con il rinunziante, finirebbe con l'alterare il sistema e l'ordine dei successibili, adulterando i difficili equilibri che il legislatore ha composto e risolto ».

accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante»; dispone dunque l'accrescimento in favore di tutti coloro che avrebbero concorso col rinunziante.

Per poter aderire alla tesi che si contesta — secondo cui l'accrescimento volge a profitto solo dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo —, bisognerebbe forzare il dettato normativo, facendo dire alla norma ciò che, invece, non dice.

«L'art. 522 codice civile dovrebbe», dunque, «parafrasarsi nel seguente modo: "Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce, tra coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, soltanto a beneficio di quei soggetti rispetto ai quali sussistono i presupposti dell'accrescimento testamentario, contemplati nell'art. 674 codice civile"»⁽¹⁷⁾.

Se poi, per sostenere l'impostazione qui contestata, si vuole far ricorso al presupposto della chiamata solidale previsto per l'accrescimento testamentario, si commette l'errore di estendere requisiti richiesti dal legislatore in un altro ambito (sulla premessa, errata, che l'istituto sia unico), quello disciplinato dagli artt. 674 ss. c.c.

L'accrescimento nell'ambito della successione legittima ha, invece, uno statuto autonomo, disciplinato, appunto — e, a nostro avviso, compiutamente —, dall'art. 522 c.c.⁽¹⁸⁾.

3. PRINCIPIO DELLA NON MODIFICABILITÀ DELLE IPOTESI DI CONCORSO NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Vi sono, infine, altre motivazioni per le quali la tesi dell'incremento si rileva palesemente inaccettabile.

In particolare, l'art. 522 c.c., ultima parte, stabilendo che «[s]e il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse», «sancisce», come è stato rilevato, «il principio che l'eredità non si devolve a successibili di grado ulteriore se non quando cada la delazione nei confronti di quelli di grado anteriore»; ebbene, «tale principio non potrebbe essere sempre rispettato ove si ritenesse che l'accrescimento previsto dall'art. 522 c.c. non sia vero accrescimento ma semplice applicazione delle norme della successione legittima»⁽¹⁹⁾.

In questa prospettiva v., anche, AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, cit., 547; ROBBE, *Accrescimento (dir. civ.)*, cit., 170; FERRARI, *L'accrescimento*, cit., 292, nt. 30; TERZI, *Accrescimento*, in *Trattato breve succ. e don.*, cit., I, II ed., Padova, 2010, 1161, per il quale, «quando l'eredità si devolve a gruppi di soggetti è» addirittura «ovvio che il "concorso" prima è fra i membri del medesimo gruppo e, solo dopo che un gruppo si sia ridotto ad un solo soggetto, con i membri dell'altro gruppo».

A nostro avviso non può ipotizzarsi infine, come invece è stato prospettato, un accrescimento parziale, a favore, cioè, soltanto del chiamato che abbia accettato l'eredità, ritenendo così ammissibile una revoca parziale della rinuncia (BARBA, *op. cit.*, 824), efficace soltanto in parte, o meglio, soltanto per la parte di eredità non direttamente acquistata da colui che ha già accettato. Diversamente, si darebbe legittimità ad una accettazione parziale, sia pure tardiva, che il nostro ordinamento espressamente ripugna (art. 475, ult. cpv., c.c.), a nulla rilevando che «[l']eventuale parzialità dell'acquisto non è (...) il frutto di una deliberata scelta del soggetto, che decide di accettare o rifiutare solo per parte all'eredità lui devoluta, bensì un'inevitabile conseguenza del razionale e inarrestabile procedimento successorio» (BARBA, *op. loc. citt.*).

⁽¹⁷⁾ BALDISSARA, *Accrescimento nella successione legittima e nella successione dei legittimari*, cit., 935.

⁽¹⁸⁾ Così, TERZI, *Accrescimento*, cit., 1162; CALVO, in AA.VV., *Diritto delle successioni*, a cura di CALVO-G. PERLINGIERI, Napoli, 2008, 166.

Ritiene, invece, che le diversità dei due schemi, «che costituiscono i rispettivi presupposti di base dell'accrescimento» nell'ambito della successione testamentaria e in quello della successione legittima, rendano «senza dubbio alquanto articolato il fenomeno nella sua esplicazione concreta, senza tuttavia incidere sulla sua essenza unitaria», FERRARI, *L'accrescimento*, cit., 293.

⁽¹⁹⁾ TERZI, *Accrescimento*, cit., 1160 s.

Nel caso in cui il *de cuius* lasci il coniuge ed un figlio, in presenza di ascendenti e/o fratelli del defunto e nel caso di rinuncia del figlio, l'ammissibilità o meno dell'accrescimento non è questione indifferente, di scarsa rilevanza pratica.

Se, infatti, si applicassero le regole della successione *ab intestato* (art. 582 c.c.), la quota di 1/2 del figlio rinunziante si devolvrebbe ai fratelli e agli ascendenti; e, ciò, «in contrasto con l'art. 522 c.c., secondo il quale deve operare l'accrescimento in favore di colui che concorre con il rinunziante» ⁽²⁰⁾.

Deve concludersi che l'accrescimento ha una sicura autonoma rilevanza nell'ambito della successione legittima, giacché i suoi presupposti sono diversi dall'accrescimento testamentario, operando solo in caso di rinuncia e prescindendo da una chiamata solidale.

In realtà, tramite l'art. 522 c.c., il legislatore non si limita a disciplinare l'istituto ma sancisce anche il principio della non modificabilità delle ipotesi di concorso — rispetto a quelle previste dalla legge al momento dell'apertura della successione —, impedendo che un chiamato possa trovarsi a concorrere con un soggetto appartenente ad una categoria diversa da quelle con cui egli concorreva *ab initio*.

Anche se esclusivamente ai fini del concorso tra più categorie, è, dunque, solo al momento della morte del *de cuius* che deve aversi riguardo; un concorso tra altre categorie sarà eventualmente possibile solo nel caso in cui rinunzino all'eredità tutti i primi chiamati.

Tale principio opera anche nel caso in cui, a seguito della rinuncia, subentrino gli ascendenti legittimi, non essendovi alcun contrasto «tra la disciplina dell'accrescimento nelle successioni legittime e quella dei diritti riservati ai legittimari» ⁽²¹⁾.

Le quote di legittima, infatti, per la giurisprudenza più recente, vanno determinate al momento dell'apertura della successione e non possono essere modificate per il venir meno di alcuno dei chiamati a seguito della rinuncia all'azione di riduzione, cui va parificata quella all'eredità, o per prescrizione del diritto di legittima ⁽²²⁾.

⁽²⁰⁾ TERZI, *op. loc. ultt. citt.*, secondo cui, nell'esempio sopra riportato, «la quota del figlio si devolverà per intero al coniuge, escludendo i successibili di grado ulteriore».

⁽²¹⁾ Così, invece, Perna, *Nota sulla possibilità di conflitto tra disciplina dell'accrescimento nelle successioni legittime e disciplina della vocazione necessaria*, in *Riv. not.*, 1988, 695 ss., secondo cui, in caso di rinuncia da parte dei figli del *de cuius*, ai quali l'eredità sia stata delata in concorso con il coniuge, la quota dei primi andrà a beneficio di quest'ultimo, «ma agli ascendenti, per assicurarsi la propria quota di legittima, sarà consentito agire in riduzione contro il coniuge stesso, nei limiti della disponibile calcolata come se i figli rinunzianti non esistessero, e contro i donatari (anche se figli) qualora i beni relitti non siano sufficienti a coprire la quota di riserva o la coprano solo in parte e, in quest'ultimo caso, per la sola differenza» (*op. cit.*, 696).

Secondo questa prospettiva, le attribuzioni derivanti dall'art. 522 c.c., in presenza sia di ascendenti del *de cuius*, ai quali l'eredità non è immediatamente delata, sia della rinuncia del figlio o dei figli in concorso con il coniuge, «diverranno definitive trascorsi dieci anni senza che sia proposta l'azione».

In tal senso v., anche, TERZI, *Accrescimento*, in *Trattato breve succ. e don.*, cit., 1161.

⁽²²⁾ Sez. Un. civ., 12 giugno 2006, n. 13524, in *Not.*, 2006, 671 ss., con nota di LOFFREDO, *La determinazione della quota di riserva spettante ai legittimari nel caso in cui uno di essi rinunci all'eredità ovvero perda, per rinuncia o prescrizione, il diritto di esperire l'azione di riduzione*; Sez. Un. civ., 9 giugno 2006, n. 13429, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 211 ss., con nota di C.M. BIANCA, *Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della Cassazione e suoi riflessi in tema di donazioni e legati in conto di legittima*.

